



COMUNICATO UFFICIALE N.309 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N.108/A della F.I.G.C., inerente il modello tipo della fideiussione bancaria richiamata alla lettera b) del punto 3 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico allegato al Comunicato Ufficiale n. 90/A del 5 aprile 2019, precisando che la prestazione della fideiussione, essendo finalizzata all'osservanza delle disposizioni del citato Regolamento, non esonera la società interessata dagli adempimenti prescritti dal Manuale delle licenze nazionali e dalle norme federali, in materia di assolvimento dei debiti sportivi.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 108/A

Il Presidente Federale

visto il Comunicato Ufficiale n. 90/A del 5 aprile 2019, in materia di acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico, che prevede, tra l'altro, la pubblicazione del modello tipo di fideiussione bancaria da rilasciarsi in caso di subentro di nuovi soci in società di Serie B e di Serie C

pubblica

in allegato il modello tipo della fideiussione bancaria richiamata alla lettera b) del punto 3 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico allegato al Comunicato Ufficiale n. 90/A del 5 aprile 2019, precisando che la prestazione della fideiussione, essendo finalizzata all'osservanza delle disposizioni del citato Regolamento, non esonera la società interessata dagli adempimenti prescritti dal Manuale delle licenze nazionali e dalle norme federali, in materia di assolvimento dei debiti sportivi.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Alla
Lega Nazionale Professionisti Serie B
Via Rosellini, 4
20124 Milano

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [•] *[completare con i dati della banca garante]* (la "**Banca Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (la "**Lega Serie B**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Serie B, al momento del ricevimento della stessa, la somma di Euro [•] a garanzia dell'assolvimento del debito sportivo della Società _____, comunicato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ("**FIGC**") con nota prot. n. [•] del [•] che costituisce parte integrante e sostanziale della presente fideiussione.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Serie B, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali riportate nella comunicazione della FIGC sopraindicata.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al [•] con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Serie B, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Serie B, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Serie B siano state integralmente soddisfatte dalla Banca Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Serie B potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito.

La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
 - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
 - c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
 - d) *l'esclusiva competenza del Foro di Milano.*
-

Alla
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via J. Da Diacceto n. 19
FIRENZE

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [•] *[completare con i dati della banca garante]* (la "**Banca Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico (la "**Lega Pro**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, la somma di Euro [•] a garanzia dell'assolvimento del debito sportivo della Società _____, comunicato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ("**FIGC**") con nota prot. n. [•] del [•] che costituisce parte integrante e sostanziale della presente fideiussione.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Serie B, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali riportate nella comunicazione della FIGC sopraindicata.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al [•] con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state integralmente soddisfatte dalla Banca Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito.

La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

e) la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;

f) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";

g) la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;

d) l'esclusiva competenza del Foro di Firenze.
